

**Relazione del revisore indipendente ai sensi ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs.
3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e dell'art. 14 del D.Lgs. 27
gennaio 2010, n. 39**

Agli associati della Federazione Cure Palliative

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto per cassa

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del rendiconto per cassa della **Federazione Cure Palliative ETS** (l'“Ente”), iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), chiuso al 31 dicembre 2025.

A mio giudizio, il rendiconto per cassa al 31 dicembre 2025 fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria dell'Ente e del risultato economico dell'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, con particolare riferimento al **D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117** (Codice del Terzo Settore) e al **Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020** recante l'adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore (Modello D – Rendiconto per cassa).

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore per la revisione contabile del rendiconto per cassa” della presente relazione. Sono indipendente rispetto all'Ente in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del rendiconto.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità del Consiglio Direttivo per il rendiconto

Il Consiglio Direttivo è responsabile per la redazione del rendiconto per cassa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un rendiconto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il Consiglio Direttivo è altresì responsabile per la valutazione della capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del rendiconto, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità, nonché per una adeguata informativa in materia. Il Consiglio Direttivo utilizza tale presupposto nella redazione del rendiconto per cassa, a meno che abbia rilevato l'esistenza di cause di

ELENA PASCOLINI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
VIALE PREMUDA 46 – 20129 MILANO

estinzione o scioglimento e conseguente liquidazione dell'Ente o condizioni per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del rendiconto per cassa

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto per cassa nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto per cassa.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto per cassa, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Ente;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Consiglio Direttivo e della relativa informativa;
- sono giunta ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Consiglio Direttivo del presupposto della continuità e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuta a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa allegata al rendiconto, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l'Ente cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto per cassa nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto per cassa rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione

ELENA PASCOLINI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
VIALE PREMUDA 46 – 20129 MILANO

contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Milano, 21 aprile 2026



Elena Pascolini

(Revisore Unico)